CAMERA DEI DEPUTATI N. **7715-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 aprile 2001 (v. stampato Senato n. 5051)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 aprile 2001

(Relatore: **GIULIETTI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 7715.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 17 aprile 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 7715.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7715,

rilevato che il decreto-legge è intervenuto nello stesso giorno in cui è entrata in vigore la disciplina della legge 7 marzo 2001, n. 62, oggetto di modifiche da parte del decreto-legge stesso;

constatato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il titolo del provvedimento sia integrato nel senso di indicare compiutamente il contenuto del decreto-legge, nei suoi tre articoli, oppure si espliciti che l'intervento modificativo ha ad oggetto la legge 7 marzo 2001, n. 62, « Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 »;

all'articolo 1, comma 1, si precisi il significato della locuzione « a titolo sperimentale per un periodo di un anno » a decorrere dal 1° settembre: non si comprende, in particolare, se il meccanismo di « delegificazione » atipica previsto dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge in esame, possa applicarsi solo al termine di tale periodo di sperimentazione oppure anche antecedentemente, né (stante la parziale soppressione operata dall'articolo 2 all'alinea dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 62 del 2001) se al termine di tale periodo si applichi alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3, sarebbe opportuno indicare il decreto istitutivo del Comitato, citato espressamente nella premessa del decreto-legge, onde favorire la corretta individuazione del Comitato stesso;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 2 e 3, che apportano una serie di modifiche puntuali al testo – rispettivamente – della legge n. 62 del 2001 e della legge n. 416 del 1981 (come modificata dalla legge n. 62 del 2001), il carattere puntuale delle novelle rende di non agevole lettura e comprensione il testo del decreto-legge: contrariamente a quanto stabilito nella raccomandazione sulla formulazione tecnica dei testi legislativi contenuta nella circolare del Presidente della Camera del 24 febbraio 1986, infatti, non si sostituiscono interi commi o lettere o periodi (che dovrebbero costituire le unità minime di novellazione) ma si apportano modifiche alle singole parole.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

DDL13-7715A
Lire 500